



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 27 del 7 Marzo 2014

Agricoltura

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.01.2014, n. DH31/20

L.R. n. 25/88. Comune di Corfinio (AQ)- Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-..... 6

DETERMINAZIONE 17.01.2014, n. DH31/21

L.R. n. 25/88. Comune di PIZZOLI (AQ)- Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013..... 7

DETERMINAZIONE 17.01.2014, n. DH31/22

L.R. n. 25/88. Comune di Gioia dei Marsi (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013..... 8

DETERMINAZIONE 17.01.2014, n. DH31/23

L.R. n. 25/88. Comune di Pereto (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013..... 9

DETERMINAZIONE 06.02.2014, n. DH31/127

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GIACOMUCCI Giovanni e Camillo..... 10

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DH31/142

L.R. n. 25/88. Comune di Pescocostanzo (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per uso pascolo..... 11

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/148

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di per uso di fabbricato civile , 2 manufatti uso deposito , piazzale interno , uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della via di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta ZOCARO Maria e Francesco Daniele..... 12

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/149

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di per uso di fabbricato civile abitazione , recinzione , 3 accessi in betonelle , prato , coltura agraria e diritto non esclusivo all'utilizzo delle strade di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CARLUCCI Giovanni , Luciano e Anna Maria 13

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/150

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta MARINELLI Amerigo e TRAVAGLINI Maddalena 14

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/151

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta OLIVIERI Luigi14

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/152

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Marco15

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/153

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di ciliegeto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL CASALE Domenico16

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/154

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta ANTENUCCI Fulvio17

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/155

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI SPALATRO Luisa.....18

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/156

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FELICE Maria.19

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/157

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TROFINI Lorenzo.....20

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/158

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta PISCICELLI Lucia.21

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/159

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione , coltura agraria , recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta NANNI Enrico.22

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/160

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione , autorimessa , accesso piazzale e seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RANALLI Domenico.....23

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/161

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione con cordolo di base e rete metallica , cancello d'ingresso , prato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta POMPONIO Luigi Rosario.....24

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/162

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione , recinzione e seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GIACOMUCCI Nicola.24

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/163

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione , recinzione con pali in ferro e rete metallica , area accessoria e seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta SABATINI Renato.25

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/164

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione , sentieri pedonali , n.2 statue , sostituzione alberi risanamento e manutenzione straordinaria strutture murarie Chiesa e casa canonica , edicola sacra e area accessoria - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO26

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/165

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , fabbricato , pavimentazione piazzale , box auto , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D'ALESSANDRO Maria27

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/166

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurrelle - Montesecco in Comune di Cupello (CH) - Ditta MARROLLO Margherita28

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/167

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso sulla zona 69 - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MINCONE Rosanna e GIULIANI Panfilo29

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/168

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta NATALE Filomena30

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/169

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Cupello (CH) - Ditta DE FILIPPIS Antonio31

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.01.2014, n. DH31/20

L.R. n. 25/88. Comune di Corfinio (AQ)- Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto come da deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2013 in agro del Comune di Corfinio;
- 2) **di autorizzare** il Comune di Corfinio a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
- 3) **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) **di fare, altresì**, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie

effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Corfinio e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di PIZZOLI; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Corfinio; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Corfinio con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

- 5) **di fare obbligo** al Comune di Corfinio di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Corfinio, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco LA CIVITA)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.01.2014, n. DH31/21
**L.R. n. 25/88. Comune di PIZZOLI (AQ)-
Autorizzazione alla concessione terre civiche
per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto come da deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2013 in agro del Comune di PIZZOLI;
 - 2) **di autorizzare** il Comune di PIZZOLI a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
 - 3) **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
 - 4) **di fare, altresì, obbligo** al Comune di imporre al concessionario:
 - A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99;
 - B) il divieto di sub concessione;
 - C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di PIZZOLI e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di PIZZOLI;
 - D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate;
 - E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di PIZZOLI;
 - F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di PIZZOLI con spese a carico del concessionario stesso;
 - G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
- 5) **di fare obbligo** al Comune di PIZZOLI di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98.
- Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità.
- La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di PIZZOLI, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.
- La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.01.2014, n. DH31/22
**L.R. n. 25/88. Comune di Gioia dei Marsi (AQ) -
Autorizzazione alla concessione terre civiche
per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Gioia dei Marsi come da allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2013 di Gioia dei Marsi;
2. **di autorizzare** il Comune di Gioia dei Marsi a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
3. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
4. **di fare**, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario:
 - A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99;
 - B) il divieto di sub concessione;
 - C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Gioia dei Marsi e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Gioia dei Marsi;
 - D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di

tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate;

- E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Gioia dei Marsi;
- F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Gioia dei Marsi con spese a carico del concessionario stesso;
- G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione.

Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità.

5. **Di fare obbligo** al Comune di Gioia dei Marsi di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
6. **Di dare atto** che ogni eventuale concessione già disposta in carenza della presente specifica autorizzazione è da intendersi priva di validità.
7. **La presente autorizzazione** riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Gioia dei Marsi ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.
8. **La presente Determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.01.2014, n. DH31/23
**L.R. n. 25/88. Comune di Pereto (AQ) -
Autorizzazione alla concessione terre civiche
per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Pereto (AQ) come da deliberazioni di Giunta Comunale citate nelle premesse;
 2. **di autorizzare** il Comune di Pereto (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
 3. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
 4. **di fare, altresì, obbligo** al Comune di imporre al concessionario:
 - A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99;
 - B) il divieto di sub concessione;
 - C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Pereto e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di CIVITA D'ANTINO;
 - D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate;
 - E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Pereto;
 - F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Pereto con spese a carico del concessionario stesso;
 - G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
- Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio. Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità.
5. **Di fare obbligo** al Comune di Pereto di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
 6. **Di dare atto** che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.
 7. **La presente autorizzazione** riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Pereto (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

8. **La presente Determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 06.02.2014, n. DH31/127
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GIACOMUCCI Giovanni e Camillo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di seminativo "a favore dei Sig.ri GIACOMUCCI Giovanni e Camillo nati rispettivamente il 24.06.1959 e 03.09.1965 e residenti a Scerni (CH) nella C/da Ragna 5, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.500 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 82/b (ex 238), la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 27,00;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673

intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/19632 del 22.01.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/19632 del 22.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.02.2014, n. DH31/142

**L.R. n. 25/88. Comune di Pescocostanzo (AQ) -
Autorizzazione alla concessione terre civiche
per uso pascolo**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Pescocostanzo (AQ) come da deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
 - 2) **di autorizzare** il Comune di Pescocostanzo (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
 - 3) **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
 - 4) **di fare, altresì, obbligo** al Comune di imporre al concessionario:
 - A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99;
 - B) il divieto di sub concessione;
 - C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Pescocostanzo e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di PESCO-COSTANZO;
 - D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate;
 - E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Pescocostanzo;
 - F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Pescocostanzo con spese a carico del concessionario stesso;
 - G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
- Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio. Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità.
- 5) **Di fare obbligo** al Comune di Pescocostanzo di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
 - 6) **Di dare atto** che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.
 - 7) **La presente autorizzazione** riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Pescocostanzo (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.
 - 8) **La presente Determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/148
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di per uso di fabbricato civile, 2 manufatti uso deposito, piazzale interno, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della via di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta ZOCARO Maria e Francesco Daniele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di fabbricato civile, 2 manufatti uso deposito, piazzale interno, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della via di accesso a favore dei Sig.ri ZOCARO Maria e Francesco Daniele nati rispettivamente il 07.11.1972 e 04.10.1969 e residenti a Scerni (CH) nella C/da Tratturo 49 - 51, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.270 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 55, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 137,00;
- 3) **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante

versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/149

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di per uso di fabbricato civile abitazione, recinzione, 3 accessi in betonelle, prato, coltura agraria e diritto non esclusivo all'utilizzo delle strade di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CARLUCCI Giovanni, Luciano e Anna Maria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di fabbricato civile abitazione, recinzione, 3 accessi in betonelle, prato, coltura agraria e diritto non esclusivo all'utilizzo delle strade di accesso favore dei Sig.ri CARLUCCI Giovanni, Luciano e Anna Maria nati rispettivamente il 09.11.1952, 07.04.1958 e 22.04.1961 e residenti in Germania e Australia (Rec. Mancini Mario - Scerni (CH) - Via G. D'Annunzio 1), a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 208 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 180, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 129,11;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI

SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/150
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione
precaria di suolo tratturale per uso di vigneto
- Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di
Casalbordino (CH) - Ditta MARINELLI
Amerigo e TRAVAGLINI Maddalena .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di vigneto a favore dei Sig.ri MARINELLI Amerigo e TRAVAGLINI Maddalena nati rispettivamente il 26.12.1938 e 13.10.1949 e residenti a Casalbordino (CH) in Via Pescara 12 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.600 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 52 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 27,00 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/151
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione
precaria di suolo tratturale per uso di
seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in
Comune di Vasto (CH) - Ditta OLIVIERI Luigi .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di seminativo a favore del Sig. OLIVIERI Luigi nato il 06.04.1957 e residente a Vasto (CH) in Via S. Antonio Abate 62, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.770 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 200, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 19,00 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di

movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
 - 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/152
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Marco .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto a favore del Sig. BUCCIARELLI Marco nato il 24.02.1976 e residente a Vasto (CH) in Via Palombari 4, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di

cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.260 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 36 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 48,10 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza

delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/153
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di ciliegeto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL CASALE Domenico .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di ciliegeto a favore del Sig. DEL CADALE Domenico nato il 04.08.1931 e residente a Vasto (CH) in Via S. Onofrio 24 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 540 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 186/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 8,40 ;

- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/154
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta ANTENUCCI Fulvio .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di vigneto a favore del Sig. ANTENUCCI Fulvio nato il 21.10.1932 e residente a Vasto (CH) in Via Palombari 4 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 250 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 115/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5)
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 5,16 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/155
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI SPALATRO Luisa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di seminativo a favore del Sig.ra DI SPALATRO Luisa nata il 11.04.1934 e residente a Vasto (CH) in Via Pezzo Del Marchese 3 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.440 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 260 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 26,00 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/156
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FELICE Maria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di vigneto a favore del Sig.ra FELICE Maria nata il 22.04.1944 e residente a Vasto (CH) in Via Del Porto 29/B , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 450 circa della zona

del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 115/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € .8,00 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di

Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/157
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TROFINI Lorenzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso su terreno battuto a favore del Sig. TROFINI Lorenzo nato il 10.08.1970 e residente a Vasto (CH) in IV Novembre 18 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 9.720 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 110/B , 117 e 118 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge

203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 146,00;

- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data

di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/158
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base e diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta PISCICELLI Lucia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di seminativo, recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base e diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso a favore del Sig.ra PISCICELLI Lucia nata il 01.09.1960 e residente a Vasto (CH) in Via San Lorenzo 105, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 208 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 168/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 125,00 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/159

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione , coltura agraria , recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta NANNI Enrico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di fabbricato civile abitazione , coltura agraria , recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso a favore del Sig. NANNI Enrico nato il 19.12.1921 e residente a Scerni (CH) in C/da S. Giacomo 46 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 290 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 191 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 129,00 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per

l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/160
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione , autorimessa , accesso piazzale e seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RANALLI Domenico

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di fabbricato civile abitazione , autorimessa ,accesso , piazzale e seminativo a favore del Sig. RANALLI Domenico nato il 30.01.1946 e residente a Scerni (CH) in C/da S. Giacomo 33 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.360 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 91 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 133,00 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente ,

di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
 - 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/161
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione con cordolo di base e rete metallica , cancello d'ingresso , prato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta POMPONIO Luigi Rosario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di recinzione con cordolo di base e rete metallica , cancello d'ingresso , prato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso a favore del Sig. POMPONIO Luigi Rosario nato il 07.10.1957) e residente a Scerni (CH) in C/da Tratturo 4 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 400 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 26/A , 292 e 293 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 130,00 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i

beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/162
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione , recinzione e seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GIACOMUCCI Nicola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di fabbricato civile

abitazione , recinzione e seminativo a favore del Sig. GIACOMUCCI Nicola nato il 01.12.1952 e residente a Scerni (CH) in C/da Tratturo 120 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 242 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 120 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 133,00 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza ,

anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/163
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione , recinzione con pali in ferro e rete metallica , area accessoria e seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta SABATINI Renato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di fabbricato civile abitazione , recinzione con pali in ferro e rete metallica , area accessoria e seminativo a favore del Sig. SABATINI Renato nato il 06.03.1944) e residente a Scerni (CH) in C/da Tratturo 44 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 420 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta

sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 265 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 129,00 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da

parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/164

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione , sentieri pedonali , n.2 statue , sostituzione alberi risanamento e manutenzione straordinaria strutture murarie Chiesa e casa canonica , edicola sacra e area accessoria - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di recinzione , , sentieri pedonali , n. 2 statue , sostituzione alberi , risanamento e manutenzione straordinaria strutture murarie Chiesa e casa canonica , edicola sacra e area accessoria a favore della PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO (legale rappresentante Don Domenico Campitelli nata il 09.12.1967) e residente a Scerni (CH) in C/da San Giacomo 161 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.500 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 110/A e 110/B , la suddetta

- concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 123,95 ;
 - 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 - 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 - 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 - 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di

- cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/165
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , fabbricato , pavimentazione piazzale , box auto , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D'ALESSANDRO Maria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo , fabbricato , pavimentazione piazzale , box auto , recinzione e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso a favore della Sig.ra D'ALESSANDRO Maria nata il 15.03.1964 e residente a Scerni (CH) in C/da San Giacomo 44 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 360 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 193 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del

D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 129,00 ;

- 3) **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/166
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Cupello (CH) - Ditta MARROLLO Margherita

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo a favore dei Sig.ra MARROLLO Margherita nata il 13.11.1948 e residente a San Salvo (CH) in Via Puccini 36 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 6.000 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Cupello (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 168 e 172 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 60,00 ;
- 3) **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/167

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso sulla zona 69 – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MINCONE Rosanna e GIULIANI Panfilo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso sulla zona 69" a favore dei Sig.ri MINCONE Rosanna e GIULIANI Panfilo nati rispettivamente il 20.06.1963 e 19.10.1956 e residenti a Scerni (CH) in Via Piana Dei Fiori 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.350 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 68 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 137,21 ;
- 3) **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/168
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta NATALE Filomena

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo “ a favore della Sig.ra NATALE Filomena nata il 21.03.1932 e residente a Scerni (CH) in Via Aldo Moro 4 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.200 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 33 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 23,00 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato

D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DH31/169
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Cupello (CH) - Ditta DE FILIPPIS Antonio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo "a favore del Sig. DE FILIPPIS Antonio nato il 28.08.1948 e residente a Cupello (CH) in Via Montalfano 60, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 500 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Cupello distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 353/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 5,16;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/11571 del 14.01.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel

termine di 24 ore alla Soprintendenza ,
anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/11571 del 14.01.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it